

Iscrizione N: MI33272
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a);

Vista l'autorizzazione Prot. N. 97134/2020 del 17/11/2020 rilasciata a seguito di richiesta di rinnovo in categoria 2bis senza alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Visto che, nella riunione del 16/11/2020, la Sezione Regionale Lombardia ha ritenuto necessario revocare il codice EER 17.05.08 in quanto l'impresa non svolge espressamente l'attività di costruzione e manutenzione di linee ferroviarie;

Visto che in data 18/02/2021 con prot. 16945/2021 è stato avviato procedimento amministrativo in autotutela ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990 finalizzato ad eventuale riforma parziale dell'iscrizione MI33272;

Visto che l'impresa non ha prodotto alcuna controdeduzione nei termini previsti dal procedimento di autotutela;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 09/04/2021 con la quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 s.m.i., alla revoca parziale del provvedimento prot. n. 97134/2020 del 17/11/2020 limitatamente alla revoca dei codici EER come di seguito specificati;

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: NESPOLI ADRIANO SAS DI NESPOLI ELIO & C.
Con Sede a: AROSIO (CO)
Indirizzo: VIA VILLA SAN CARLO, 1
CAP: 22060
C. F.: 03218500134

LE SEGUENTI VARIAZIONI
a decorrere dal ricevimento del presente provvedimento:

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi revocati:
[17.05.08]



Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo Prot. N° 97134/2020 del 17/11/2020 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 12/04/2021

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

